



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1687/12 depositato il 08/11/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° CRON.33686.T TOSAP 2009 TARSU/SANZ.INT. contro: EMMEGI SRL TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1687/12

UDIENZA DEL

12/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1903

PRONUNCIATA IL:

12 FEB. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 AGO. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

R.G. 1687/12

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [redacted], società cooperativa a r.l., adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento notificato il 29.6.12, emesso dalla concessionaria [redacted] s.r.l., per conto del comune di Taranto, avente ad oggetto recupero di tosap e tarsu 2009. La ricorrente eccepeva la nullità dell'avviso, per insussistenza dei presupposti di imposta, difetto di motivazione, carenza di potere impositivo. Lamentava, comunque, la mancata applicazione di riduzioni tariffarie.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

L'eccezione di carenza di potere di riscossione in capo alla [redacted] è infondata, perché, in ogni caso, si tratterebbe di un'attività non usurpativa, ma espressamente autorizzata e ratificata. Infine, quand'anche così non fosse stato, essa sarebbe ugualmente valida ed efficace, perché di fatto vantaggiosa per l'ente pubblico impositore, come avviene per l'attività posta in essere, in ambito amministrativo, dal cd. funzionario di fatto.

Il rapporto intercorrente tra la società ricorrente ed il comune di Taranto, sulla base del disciplinare allegato, è indubbiamente di natura contrattuale e non concessoria ed ha ad oggetto la gestione di un servizio pubblico (manutenzione area attrezzata a verde pubblico), che, diversamente, sarebbe stato a carico dello stesso comune.

Tuttavia, il disciplinare non include espressamente ed automaticamente la facoltà di installare di impianti e/o manufatti del tipo delle giostre.

Ne consegue che la installazione delle giostre resta soggetta alla tosap, in quanto comporta di fatto una limitazione dell'uso pubblico del suolo così occupato.

Ma è altresì indubbio che si tratta di installazioni di prevedibile lunga durata, sia per caratteristiche tecniche intrinseche sia perché infisse al suolo, oltre che per la durata del contratto di gestione.

Pertanto, esse andavano considerate come installazioni permanenti, anziché temporanee, ed assoggettate a tariffa ridotta, come richiesto, in via subordinata, dalla ricorrente. Inoltre, spettava la riduzione del 50%, come previsto dall'art. 42, comma 5, d.lg.vo 507/93, impegnando dette giostre una superficie inferiore a mq 100.

L'eccezione di difetto di motivazione e di omessa allegazione degli atti presupposti è infondata, in quanto tutti gli atti di riferimento citati sono costituiti da delibere e regolamenti comunali soggetti a pubblicazione e, quindi, conosciuti o conoscibili.

La tarsu relativa non è dovuta. Inconferente è il richiamo fatto dalla resistente all'art. 77 del decreto 507. Innanzitutto, perché le giostre, come sopra precisato, non risultano costituire installazioni temporanee, ma permanenti. In ogni caso e con valore dirimente, esse non solo non sono equiparabili a locali ed aree scoperte, ma nemmeno possono ritenersi idonee a produrre rifiuti solidi urbani.

Le competenze di lite, come liquidate in dispositivo, sono poste a carica dell'Ente impositore nella misura del 50% e compensate per la restante parte attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara soggetto a Tossap le giostre di cui in motivazione, in misura ridotta ex art.42, c.5, d.lgs. 507/93, e non soggette a Tarsu. Condanna la parte Resistente al pagamento, già ridotto di €1.000, oltre accessori di legge e cont.unificato.

Taranto, 12.2.2015

Il presidente estensore